



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/gdia

Roma, 22 giugno 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di  
BIELLA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 125/2022 – Cancellazione retroattiva albo e obblighi contributivi.*

Con il Vostro quesito avete richiesto delle indicazioni in merito alla richiesta di pagamento della quota annuale dell'anno 2021 di iscrizione all'Albo indirizzata ad un soggetto che ha sostenuto di aver richiesto di essere cancellato dall'albo a far data dal 01.04.2021 ma che aveva inviato la detta richiesta ad un indirizzo di posta elettronica errato e quindi mai pervenuta all'Ordine.

Al fine di rispondere al detto quesito appare opportuno evidenziare che la procedura di cancellazione dell'iscritto all'Albo può avere inizio sia d'ufficio sia a seguito di apposita comunicazione da parte dell'iscritto medesimo. La richiesta di cancellazione dall'albo è quindi un atto unilaterale di natura recettizia che ai sensi dell'art. 1334 c.c. produce effetto solo dal momento in cui perviene a conoscenza dell'Ordine a cui è destinata. Di conseguenza, non essendo stata mai ricevuta dall'Ordine la detta dichiarazione, la stessa non ha prodotto l'effetto della conoscibilità da parte dell'Ordine delle istanze del professionista. Tanto legittimerebbe l'Ordine a perseverare nella richiesta di pagamento della quota annuale, risultando il soggetto ancora un iscritto all'albo e quindi assoggettato ai relativi obblighi che l'iscrizione comporta.


Ciò premesso, in merito alla tematica generale della decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione si osserva che normalmente questi operano a partire dal momento dell'assunzione della delibera da parte del Consiglio dell'Ordine in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento. Tanto comporterebbe che la cancellazione operi dalla data di adozione della delibera. Tuttavia, tale principio può trovare una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Infatti, in generale, nel caso in cui derivi dalla cancellazione un effetto favorevole per l'interessato, l'amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione (sul punto si veda Consiglio di Stato n. 835/1993 secondo cui: "l'amministrazione può discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo"). Di conseguenza, la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall'Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all'Ordine.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long horizontal flourish underneath.